



# AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640  
Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236



## ***Ulss n.20 – U.O.C. Servizio Approvvigionamenti e Logistica***

*Via Murari Brà, 35 - 37136 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738*

[dip.approvigionamenti@ulss20.verona.it](mailto:dip.approvigionamenti@ulss20.verona.it)

### **PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI S.BONIFACIO PER IL PERIODO DI QUATTRO MESI CIG N. 66806674CF**

#### **Art. 1 – Oggetto**

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura del servizio di guardia medica presso il Pronto Soccorso Generale dell'Ospedale di San Bonifacio dell'ULSS n.20 (ambulatori di visita e sala emergenza) secondo modalità operative adeguate che garantiscano lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria per un periodo di quattro mesi, ed in particolare:

N.40 turni di guardia mensili per un totale di 160 turni di 12 ore ciascuno in orario notturno feriale o festivo (dalle ore 20.00 alle 08.00 del giorno successivo) e diurno feriale o festivo (dalle ore 08.00 alle ore 20.00), secondo le necessità indicate dal Direttore del Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Bonifacio.

La ditta aggiudicataria è obbligata a garantire la copertura dei turni che saranno calendarizzati, di norma entro il 25 del mese precedente dal Direttore del Pronto Soccorso dell'Ospedale di S.Bonifacio, sulla base delle prioritarie esigenze del Servizio medesimo, anche in caso di malattia o altri imprevisti, con meccanismi di rotazione /sostituzione.

Per tutto l'arco temporale di durata del contratto l'appaltatore si impegna a fornire, agli stessi patti e condizioni contrattuali, le effettive quantità che in sede di esecuzione si riveleranno necessarie alla Committente per il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito; quindi, il servizio potrà variare in più o in meno entro il limite del 20%, a seconda delle necessità verificate.

*La procedura riguardante l'affidamento e la gestione del servizio, sarà espletata ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.*

#### **I costi per rischi da interferenza sono da considerarsi pari a zero.**

Il servizio in oggetto viene qualificato di "pubblica utilità". Per nessuna ragione potrà essere soppresso o eseguito solo in parte.

#### **Art. 2 – Obblighi del fornitore**

Il fornitore si obbliga :

- 1)** ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del servizio con la massima diligenza e ad osservare tutte le previsioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, di tutte le leggi e regolamenti attualmente vigenti e future in materia;
- 2)** a fornire al Direttore del Pronto Soccorso il nominativo di un referente con relativo recapito telefonico al quale rivolgersi per qualsiasi tipo di necessità/comunicazione;
- 3)** a fornire il servizio all'Azienda ULSS mediante professionisti che dovranno:

- a) essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere sottoposti a procedimenti penali;
- e) essere in possesso di laurea specialistica in MEDICINA E CHIRURGIA e della relativa Abilitazione Professionale;
- f) iscrizione all'Albo Professionale;

### **Art. 3 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Gli operatori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione della società Aggiudicataria non hanno, sotto alcun profilo, rapporti con l'U.L.S.S.; pertanto l'U.L.S.S. non ha alcun obbligo nei loro confronti e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività appaltata, dovessero subire o procurare ad altri.

La società Aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, sollevando l'azienda sanitaria da qualsiasi responsabilità in merito.

La società Aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso in cui egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inottemperanza accertata, l'Ulss potrà provvedere direttamente impiegando le somme relative alla gestione del servizio o della cauzione, senza che l'affidatario possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.

In caso di conflitto sindacale tra la società Aggiudicataria ed il proprio personale e/o di sciopero, la stessa è obbligata a garantire tutte le prestazioni relative ad attività e/o servizi previsti dal presente appalto.

Il personale della società Aggiudicataria che effettua il servizio dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che il servizio richiede. Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono dei servizi oggetto del contratto.

In particolare la società Aggiudicataria deve curare che il proprio personale:

- si attenga alle disposizioni impartite dal Direttore del Pronto Soccorso o da un suo delegato;
- segnali subito agli organi competenti dell'U.L.S.S. ed al proprio responsabile diretto le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio;
- si attenga, per gli aspetti di competenza, a quanto previsto dal Codice di comportamento del personale di cui alla Del.ULSS 20 n.36 del 29.01.2016;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La società Aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'U.L.S.S in questo caso saranno impegnative per la società Aggiudicataria.

Il personale impiegato non può avere rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno con soggetti diversi dalla ditta.

In qualsiasi momento l'ULSS può richiedere l'allontanamento del personale non idoneo, che la ditta dovrà prontamente sostituire.

Verrà concordata direttamente con il Direttore del Pronto Soccorso la modalità più opportuna da adottare al fine di documentare l'attività del personale (fogli presenza, ecc.).

#### **Art. 4 – Durata contrattuale**

Il contratto relativo al servizio in oggetto avrà durata di quattro mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione

Qualora, prima della scadenza del contratto d'appalto, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario, il Committente può disporre la proroga tecnica del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo di 90 giorni e comunque, per il periodo strettamente necessario al pervenire della nuova aggiudicazione.

L'U.L.S.S. mantiene la facoltà di revoca, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, senza che l'Aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti della ULSS 20.

#### **Art. 5 - Assicurazione**

La Società Aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dei Presidi/locali di questa U.L.S.S., per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La Società Aggiudicataria, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone od a cose di questa U.L.S.S. o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi in contratto, per colpa imputabile ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere l'U.L.S.S. stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La Società Aggiudicataria sarà tenuta a fornire inoltre, all'atto della stipula del contratto, copia di una polizza assicurativa avente massimale non inferiore a €. 6.000.000,00=, riferito distintamente a persone e a cose.

Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico della Società Aggiudicataria. Dovranno essere compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

Nella garanzia, si dovrà comprendere tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato e dovrà comprendere l'estensione alle malattie professionali ed al danno biologico e la garanzia dovrà essere operante sia per le rivalse esercitate dall'Inail, Inps e simili che per le richieste esercitate ai sensi del codice civile. Gli eventuali scoperti e/o franchigie devono essere integralmente indennizzati/risarciti dal fornitore.

La Società Aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, dei mezzi e delle persone forniti dalla Società Aggiudicataria sono a carico della stessa, la quale ne è la sola responsabile. Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri la Società Aggiudicataria dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi delle leggi vigenti, all'U.L.S.S. appaltante prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto nel corso del Capitolato Speciale d'Appalto.

## Art. 6 - Titolarità del servizio e trattamento dati personali

I servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ancorché gestiti dalla Società Aggiudicataria per conto dell'Azienda U.L.S.S. n. 20, sono servizi pubblici la cui titolarità resta in capo all'Azienda U.L.S.S. n.20.

La divulgazione pubblica di informazioni, di dati e relativa alle attività svolte è riservata - nel rispetto dell'art. 83, comma I, del Dec. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 – all'Azienda U.L.S.S. n. 20.

## Art. 7 - Modalità di fatturazione e pagamento

Per il riconoscimento delle prestazioni effettuate la Società Aggiudicataria dovrà inviare all'ULSS n.20 fattura mensile riportante il numero dei turni effettuati.

Il pagamento delle fatture, emesse con modalità elettronica ai sensi della normativa vigente, avrà luogo entro 60 giorni dalla data di regolare accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura. Il pagamento sarà subordinato all'accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC).

## Art. 8 - Offerta e documentazione amministrativa e tecnica

Entro le ore 12:00 del 20 maggio 2016 l'Impresa dovrà:

1. registrare l'importo orario offerto nello step **Offerta economica** presente nella scheda di gara. In questa pagina è visualizzato il lotto di gara: cliccando sulla matita presente nella colonna "Offerta prodotti" si apre la schermata nella quale bisogna digitare e salvare l'offerta (cella gialla).
2. depositare sul sistema (upload), l'offerta e gli altri documenti richiesti nell'apposito spazio denominato **Ulteriore** dello step **Doc. gara** della scheda di gara.

Nell'offerta, redatta in lingua italiana, la ditta dovrà indicare, oltre alla ragione sociale, al codice fiscale, alla partita IVA e alla sede legale il prezzo orario offerto, oltre IVA, se e in quanto dovuta, che non dovrà in ogni caso essere superiore o uguale, pena l'esclusione, a € 38,70= (trentotto/70), oltre IVA se e in quanto dovuta.

Nell'offerta la ditta dovrà altresì indicare i costi della sicurezza propri per l'eliminazione dei rischi specifici connessi all'esecuzione dell'appalto, che sono compresi nei prezzi offerti.

L'aggiudicatario non potrà pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali o nei prezzi e calcoli o per qualsiasi altra eventualità o circostanza.

La ditta dovrà allegare all'offerta la seguente **documentazione amministrativa**:

A) Dichiarazione redatta sulla base del modello **Allegato "A"** in cui il titolare o un legale rappresentante della ditta istante dichiara, nelle forme di cui al DPR 445 del 28/12/00, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo lo stato di appartenenza, sotto la propria responsabilità:

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di essere in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, previsti ai fini del DURC; la ditta dovrà in ogni caso riportare il numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC da parte dell'ULSS;
- l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti per svolgere il presente appalto;
- di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nelle Condizioni Generali di Contratto per la fornitura di beni e servizi dell'Ulss n. 20 di Verona nonché di quelle contenute nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto;
- di accettare la clausola in base alla quale il pagamento delle forniture avverrà su presentazione di regolari fatture, a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di regolare accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura;
- di accettare la clausola in base alla quale il quantitativo della fornitura/servizio potrà variare del 20% in più o in meno rispetto a quanto indicato nell'oggetto del Capitolato Speciale d'Appalto;
- di aver sottoscritto l'allegato Patto di Integrità dell'Azienda ULSS n.20 di Verona in materia di contratti pubblici in attuazione all'art. 1 comma 17 della Legge n.190/2012.

B) Dichiarazione redatta sulla base del modello **Allegato "B"** in cui il titolare o un legale rappresentante della ditta istante dichiara di accettare le seguenti condizioni e clausole:

- 1) di accettare, quale Foro giudiziario esclusivo, in caso di controversie, il Foro di Verona;
- 2) di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole del Capitolato Speciale d'Appalto:

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Obblighi del fornitore

Art. 5 - Assicurazione

Art. 7 - Modalità di fatturazione e pagamento;

Art. 9 – Criteri di aggiudicazione

Art. 10 - Divieto di cessione e subappalto;

Art. 12 - Inadempimenti e penalità;

Art. 13 - Risoluzione del contratto;

Art. 14 - Foro giudiziario esclusivo

Art. 19 – Tracciabilità flussi finanziari;

C) il Patto di Integrità, approvato con deliberazione n. 134 del 05.03.2015, allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritto per accettazione;

D) il Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto per accettazione.

Quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta concorrente; in caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica dell'Atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.

La ditta dovrà altresì allegare all'offerta la seguente **documentazione tecnica**:

- progetto tecnico organizzativo, che non dovrà superare le dieci pagine, che illustri la metodologia che la Società intende attuare per l'esecuzione del servizio e che indichi tutti gli elementi che potranno essere tenuti in considerazione per l'attribuzione del visto di idoneità (flessibilità dell'azienda, previsione di meccanismi di rotazione, sostituzione in caso di malattia, imprevisti, ecc) ;
- i curricula formativi e professionali del personale che andrà ad espletare il servizio, precisando che saranno considerati criteri di preferenza i seguenti requisiti professionali, che dovranno essere chiaramente riportati nel curriculum:
  - possesso della certificazione abilitante alle manovre di supporto delle funzioni vitali (ALS, BLS-D, ATLS, ecc.)
  - comprovata esperienza in attività di Pronto Soccorso Ospedaliero (indicare periodi e aziende presso le quali l'attività è stata prestata)
  - Diploma di Specializzazione in Medicina d'Urgenza.

**Tutti i file della documentazione amministrativa e tecnica e l'offerta dovranno essere contenuti in un file .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente e marcato temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.**

**L'ulteriore estensione del file zip firmato digitalmente e marcato temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd.**

**La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip**

## **Art. 9 – Criteri di aggiudicazione**

L'aggiudicazione avverrà in base all'applicazione dei sotto specificati criteri:

### **A) PREZZO**

La seguente base d'asta oraria non dovrà essere eguagliata o superata:

Figura prof.le	Base d'asta oraria	N° ore complessive
Medico	€ 38,70	1920

Importo complessivo a base d'asta: € 74.304,00= oltre IVA, se e in quanto dovuta.

## B) QUALITÀ

Verrà data una valutazione di idoneità del progetto, attraverso l'esame della documentazione tecnica presentata e tenendo conto dei criteri preferenziali segnalati all'articolo precedente.

Si precisa inoltre che si potrà sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente.

### Art. 10 - Divieto di cessione e subappalto

È vietata la cessione del contratto.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs n.50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Ulss n.20.

La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare.

L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'attività subappaltante.

L'ULSS n.20 non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo del servizio dagli stessi eseguito.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara.

È fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell'Ulss n.20, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi alle forniture effettuate dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'Ulss n.20.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23 luglio 2014, relativamente ai contratti di subappalto e subcontratti di cui all'Allegato 1, lett.a) del "Protocollo ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### Art. 11 - Deposito cauzionale definitivo

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà costituire - un deposito cauzionale definitivo pari al **10%** (dieci per cento) dell'importo complessivo offerto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n°50/2016. La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.

La cauzione costituisce garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all'appaltatore e derivanti dall'inadempimento e cattiva esecuzione dell'appalto. Resta salvo il diritto di questa Azienda Sanitaria di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la

cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui l'Azienda Sanitaria interessata si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia al servizio e determinerà la risoluzione del contratto, oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese.

La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D. Lgs. n°50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito al comma 5 del citato art. 103 del D.Lgs 50/2016, relativamente allo svincolo per stati di avanzamento dell'esecuzione.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 90 giorni oltre la scadenza del contratto.

## **Art. 12 - Inadempimenti e penali**

Qualora la Società Aggiudicataria non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dal Capitolato Speciale d'appalto, l'U.L.S.S. potrà applicare nei confronti della Società Aggiudicataria le seguenti penalità per ogni contestazione:

- in caso di impiego di personale o mezzo inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale fino a € 2.000,00=;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a € 2.500,00=;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate, verrà applicata una penale fino a € 1.000,00=;

Il Direttore del Pronto Soccorso contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le contro deduzioni scritte, valutate le quali, l'U.L.S.S. deciderà sull'applicazione della penale.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Società a mezzo di raccomandata r.r..

La Società Aggiudicataria dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva la facoltà insindacabile dell'U.L.S.S., in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre Società per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico della Società Aggiudicataria.

È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal seguente art. 13.

## **Art. 13 - Risoluzione del contratto**

Questa Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante PEC, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).



Questa Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto:

- in caso di frode accertata nel servizio;
- in caso di sospensione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Questa Azienda Sanitaria si riserva inoltre di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni conseguenti e connessi all'interruzione anticipata dell'obbligazione.

Questa Azienda Sanitaria ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 gg. solari, da comunicarsi al fornitore con lettera a.r. o PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici/attività. Dalla data di efficacia del recesso il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'azienda sanitaria.

In caso di recesso il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

L'ULSS n.20 si riserva la facoltà insindacabile di annullare/revocare la procedura di affidamento e relativo contratto, senza che per questo motivo il partecipante/offerte possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, nel caso intervenisse la stipulazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

#### **Art. 14 - Foro giudiziario esclusivo**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'ULSS n.20 di Verona sarà competente esclusivamente il Foro di Verona.

#### **Art. 15 - Tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 della D.Lgs196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla gara di che trattasi.

Si comunica che il titolare del trattamento è l'Azienda Ulss 20 di Verona ed il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Acquisti ed Appalti.

### **Art. 16 - Applicazione legge sulla privacy (Decreto Legislativo 196/2003)**

A seguito della presentazione dell'offerta, questa ULSS è autorizzata ad utilizzare i dati personali forniti dall'assuntore nell'ambito delle attività istituzionali della stessa, come ad esempio:

- stipula di contratti
- rispetto obblighi di legge
- pagamenti
- esigenze di tipo gestionale ed operativo
- osservatorio prezzi
- eventuale utilizzo di strumenti automatizzati (direttamente o tramite società specifica).

### **Art. 17 - Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni certificate**

L'Azienda Sanitaria si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso l'acquisizione della documentazione originale o con altre modalità consentite dalla legge.

### **Art. 18 - Falsità delle dichiarazioni**

Qualora, a seguito delle verifiche disposte ai sensi dell'art. 18 l'Azienda sanitaria accerti che il soggetto aggiudicatario ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 358/92 e successive modifiche ed integrazioni, dandone comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario ed assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.

Il provvedimento motivato di decadenza dall'aggiudicazione, di competenza del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria, comporta l'esercizio dell'azione diretta al risarcimento del danno nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.

### **Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di accedere ai pagamenti relativi al presente appalto l'appaltatore dovrà impegnarsi ad indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.136.

L'appaltatore dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, in particolare quelli di cui all'articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.

L'appaltatore dovrà inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente, ai sensi della legge n. 136/2010 e s. m., il seguente Schema di clausola contrattuale:

"Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)."

*L'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere oltre ai contratti di subappalto anche i subcontratti per le verifiche di cui all'art. 3, comma 9 della legge 13/8/2010 n. 136.*

Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto conseguente al presente appalto si intenderà risolto ai sensi del comma 8, art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.

## **Art. 20 – Documento unico di valutazione dei rischi**

Alla ditta aggiudicataria fa carico ogni responsabilità inerente l'esecuzione del servizio compresa quella per gli infortuni sul lavoro del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. Per problematiche connesse con l'operare dei propri dipendenti, si dovrà far riferimento all'Azienda Sanitaria committente tramite il personale di reparto o servizio, in quanto l'estrema versatilità delle procedure sanitarie potrebbe introdurre rischi normalmente non presenti in altri ambienti.

La valutazione dei rischi propri dell'appaltatore nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti/volontari.

Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'amministrazione appaltante ha solo un onere di vaglio.

La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso le strutture e i locali dell'ULSS.

Anche in caso di lavori dati in subappalto, la/e appaltatrice/i saranno tenute a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro ed in specifico:

- la gestione dei subappaltatori,
- la gestione dei rapporti fra i subappaltatori
- la gestione delle reciproche interazioni di rischio,
- la cooperazione tra il datore di lavoro e tra gli stessi e gli eventuali lavoratori autonomi.

Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, a norma dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs 81/2008, i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del presente appalto, il DUVRI potrà essere aggiornato dall'ULSS, anche su proposta dell'esecutore dell'appalto. Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta della ditta aggiudicataria da formularsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto ed a seguito della valutazione della stazione appaltante.

La gestione dei rischi professionali specifici connessi all'espletamento delle attività proprie, è di esclusiva competenza e responsabilità della ditta aggiudicataria a cui spetta la fornitura dei D.P.I..

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

**Art. 21 - Rinvio**

Per qualsiasi norma non prevista dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa espresso richiamo alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture nonché a quelle contenute nelle Condizioni generali di Contratto approvate dall'Ulss n. 20 con deliberazione n. 274 del 22.05.2014 ed, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile che disciplinano la materia.

**MOD "A"**

MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETTI CANDIDATI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il sottoscritto.....

Nato.. a ..... il .....

In qualità di.....

e quindi di legale rappresentante della ditta.....

Con sede legale.. in

.....Via..

.....n° .....Tel.:.....fax.....email.....

email certificata.....

Codice fiscale....., Partita IVA.....

Con sede operativa.. in

.....Via.....n.....Matricola INPS ..

.....Sede INPS.....

Codice attività .. .....N. dipendenti dell'azienda .....

CCNL applicato .....

**sotto la propria responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dal DPR 445 del 28/12/00:**

DICHIARA

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di essere in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, previsti ai fini del DURC; la ditta dovrà in ogni caso riportare il numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC da parte dell'ULSS;
- l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti per svolgere il presente appalto;

- di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nelle Condizioni Generali di Contratto per la fornitura di beni e servizi dell'Ulss n. 20 di Verona nonché di quelle contenute nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto;
- di accettare la clausola in base alla quale il pagamento delle forniture avverrà su presentazione di regolari fatture, a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di regolare accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura;
- di accettare la clausola in base alla quale il quantitativo della fornitura/servizio potrà variare del 20% in più o in meno rispetto a quanto indicato nell'oggetto del Capitolato Speciale d'Appalto;
- di aver sottoscritto l'allegato Patto di Integrità dell'Azienda ULSS n.20 di Verona in materia di contratti pubblici in attuazione all'art. 1 comma 17 della Legge n.190/2012.

Letto confermato e sottoscritto.

(Località e data).....

FIRMA

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

**N.B E' necessario trasmettere unitamente al presente modello copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore**

**MOD. "B"**

MODELLO PER LE DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E CALUSOLE CONTRATTUALI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA RILASCIATE DAI SOGGETTI CANDIDATI

Il sottoscritto.....  
 Nato.. a ..... il .....  
 In qualità di.....  
 e quindi di legale rappresentante della ditta.....  
 Con sede legale.. in .....  
 Via.. .....n° ..... Tel.:.....fax.....email.....  
 email certificata.....  
 Codice fiscale....., Partita IVA.....  
 Con sede operativa.. in .....Via.....n.....  
 Matricola INPS .. .....Sede INPS.....  
 Codice attività .. .....  
 CCNL applicato .....

**sotto la propria responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dal DPR 445 del 28/12/00:**

## DICHIARA

- 1) di accettare, quale Foro giudiziario esclusivo, in caso di controversie, il Foro di Verona;
- 2) di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole del Capitolato Speciale d'Appalto:
  - Art. 1 – Oggetto
  - Art 2 – Obblighi del fornitore
  - Art. 5 - Assicurazione
  - Art. 7 - Modalità di fatturazione e pagamento;
  - Art. 9 – Criteri di aggiudicazione
  - Art. 10 - Divieto di cessione e subappalto;
  - Art. 12 - Inadempimenti e penalità;
  - Art. 13 - Risoluzione del contratto;
  - Art. 14 - Foro giudiziario esclusivo
  - Art. 19 – Tracciabilità flussi finanziari;

Letto confermato e sottoscritto.

(Località e data).....

FIRMA

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

**N.B E' necessario trasmettere unitamente al presente modello copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore**



*MODELLO "C"***PATTO DI INTEGRITA' DELL'AZIENDA ULSS 20 DI VERONA IN MATERIA  
DI CONTRATTI PUBBLICI****In attuazione all'Art. 1 comma 17 Legge n. 190/2012****Articolo 1****Ambito di applicazione**

1 Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda ULSS 20 di Verona, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n.50/2016.

2 Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3 Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da parte dell'Azienda ULSS 20 di Verona con gli operatori economici. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.

4 Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

**Articolo 2****Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante**

1. Con la sottoscrizione del presente documento, in sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato

vietate ai sensi della normativa vigente, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e

non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

- si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

2 Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

### **Articolo 3**

#### Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 7 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 8 "Obbligo di astensione", dell'art. 9 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 14 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 15 "Contratti e altri atti negoziali" del Codice di Comportamento Aziendale, adottato con deliberazione di questa Azienda n. 46 del 29/01/2015 e in conformità al D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. L'amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall'affidatario ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'art.118 del codice dei contratti pubblici

### **Articolo 4**

#### Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 del presente Patto di Integrità comporta:
  - A. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto, oltre a quanto previsto al successivo punto B);
  - B. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, d.lgs.104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno, oltre che l'applicazione della penale di cui al punto A).
  - C. l'Amministrazione aggiudicatrice, segnala all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità l'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 2 ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80 del D.Lgs n.50/2016.

#### Articolo 5

#### Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità dalla sottoscrizione dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data -----

IL R.U.P.

*Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ TIMBRO DELLA DITTA  
FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE